

Tribunale di Brescia, sentenza del 21 marzo 2023, n. 642 – contratto di leasing, usurarietà del tasso di interesse, scostamento tra tasso di leasing e tasso praticato, interessi moratori

In tema di contratti di *leasing*, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati, ciò perché l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva. In particolare, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale si dovrà avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, mentre, ove i presupposti della mora, la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.

Pertanto, ove il contratto di *leasing* immobiliare sia in essere alla data di introduzione del giudizio, l'interesse giuridicamente apprezzabile della società utilizzatrice ad agire per ottenere la – eventuale – declaratoria di nullità (per usurarietà) della pattuizione relativa agli interessi moratori, consiste nell'evitarne l'applicazione nell'ipotesi di un proprio – futuro ed eventuale – inadempimento.

L'eventuale (lieve) difformità tra il tasso di *leasing*

contrattualmente indicato e il tasso di *leasing* effettivamente applicato potendo dipendere da diverse variabili (ive incluse, il pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, la rateazione dell'obbligo di restituzione) non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale, né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo. Pertanto, dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'articolo 117 t.u.b. con conseguente applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'articolo 117, comma settimo, t.u.b. per il caso di inosservanza dei commi quarto e sesto ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.), né la necessaria prevalenza del primo tasso (indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza. Potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore allegghi e provi, che qualora il tasso di *leasing* fosse stato correttamente rappresentato non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

La pattuizione di interessi moratori in misura usuraria ha natura autonoma e, pertanto, l'eventuale nullità della stessa non si estenda a quella relativa agli interessi corrispettivi, qualora leciti.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società, utilizzatrice, nei confronti di società di leasing finalizzato a far accertare l'usurarietà della pattuizione relativa agli interessi e/o la nullità della relativa pattuizione per indeterminatezza del tasso contrattuale.

Nella vicenda oggetto del giudizio, in particolare, la società aveva stipulato un contratto di leasing avente ad oggetto l'acquisto di un immobile in relazione al quale, secondo la

ricostruzione dell'attore, le previsioni contrattuali relative agli interessi risultavano viziate per: (i) applicazione di un "Tasso Leasing applicato" (TAE) superiore al "Tasso Leasing contrattuale" (TAN); (ii) usurarietà del tasso stabilito per gli interessi moratori; e (iii) indeterminatezza del tasso contrattuale.

A tal fine, la società richiedeva, inter alia, l'accertamento: (i) in via principale, della nullità del contratto di leasing, con condanna della società convenuta alla restituzione, in favore della società, di tutte le somme pagate che non siano imputabili al solo capitale finanziato; (ii) in via subordinata, della nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, ex art. 117, comma sesto, t.u.b., quale conseguenza dell'indicazione di un TAN inferiore TAE, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, lett. a), t.u.b.; e (iii) in ulteriore subordine, della nullità per usurarietà della pattuizione relativa agli interessi moratori, con conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. e condanna della società concedente alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito a titolo di interessi.

Il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della società di leasing e, per pertanto, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

[Sent. 21.03.2023 n. 642Download](#)
(Massime a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 4 maggio 2021, n. 1220 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

Secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.19597/2020, anche gli interessi moratori possono avere natura usuraria e, tuttavia, l'autonomia della relativa pattuizione fa sì che l'eventuale nullità della stessa non si estenda a quella relativa agli interessi corrispettivi, qualora pattuiti in misura lecita.

Secondo la medesima sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, sussiste l'interesse dell'utilizzatore ad agire, anche in caso di svolgimento regolare del rapporto in corso, per vedere accertata la nullità di una clausola sugli interessi moratori "perché (cfr., fra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva".

La previsione di risoluzione anticipata del contratto di *leasing* è da ricondurre alla disciplina della clausola penale, con la conseguenza che il rimedio applicabile nel caso di manifesta eccessività della penale pattuita non è quello della gratuità del contratto di

cui all'art. 1815 c.c., bensì quello della *reductio ad aequitatem* della penale eccessiva contemplato dall'art 1384 c.c.

In caso di scostamento tra il tasso di *leasing* indicato e quello concretamente applicato, laddove gli interessi concretamente corrisposti dalla società utilizzatrice siano addirittura inferiori a quelli ricavabili in base al piano di ammortamento sulla base del tasso contrattuale, è da escludersi la indeterminatezza del tasso pattuito (in presenza di uno scostamento non significativo, ed anzi irrisorio) e la sussistenza di un diritto alla restituzione degli importi pagati in eccedenza (nel caso di specie, insussistenti).

La difformità tra il tasso di *leasing* ed il tasso effettivamente praticato può dipendere da diverse variabili: anche se detta difformità si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, ciò non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo). Lo scostamento (di lieve entità) rilevato tra il tasso *leasing* indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti.

Dalla difformità tra il tasso di *leasing* ed il tasso effettivamente praticato non potrebbe mai derivare la nullità

parziale del
contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma potrebbe, se del
caso,
ravvisarsi (in ipotesi di significativa difformità)
responsabilità civile per
inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove
l'utilizzatore allegghi e
provi, ad esempio, che, qualora il tasso *leasing* fosse stato
correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il
contratto o lo
avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Non sussiste violazione delle norme in materia di trasparenza
laddove il contratto di *leasing* evidenzi, in modo
sufficientemente
chiaro, le condizioni economiche applicate al finanziamento,
quali ad esempio:
la durata dell'operazione, il corrispettivo globale della
locazione
finanziaria, il numero e l'ammontare dei canoni, la
periodicità e la
decorrenza, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza
del contratto, il
parametro di indicizzazione, il tasso degli interessi di mora,
il tasso interno
di attualizzazione e le singole spese.

*Principi espressi all'esito del giudizio promosso da una
società a
responsabilità limitata che chiedeva accertarsi l'usurarietà
del tasso di
interesse in relazione a due contratti di leasing,
il primo mobiliare ed il secondo immobiliare, e di conseguenza
dichiararsi la
gratuità dei contratti in questione, con restituzione delle
somme non dovute, o
in subordine la rideterminazione dei tassi di interesse e la*

*restituzione di
quanto indebitamente incassato dalla società di leasing.*

[Sent. 04.05.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 27 giugno 2018 – Presidente: Dott. Giuseppe Magnoli – Consigliere relatore: Dott.ssa Vittoria Gabriele

L'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di

credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (in termini Cass. n. 798/2013 e Cass., S.U., n. 2448/2010).

Pertanto, a conto aperto, ovvero in presenza di un saldo negativo di conto corrente chiuso, la pretesa restitutoria del correntista può trovare accoglimento soltanto ove lo stesso indichi di quali rimesse chiede la restituzione ed in relazione a quali presupposti alle stesse dovrebbe essere attribuita natura solutoria e non ripristinatoria, in relazione ad un conto corrente su cui è incontestato abbiano operato delle aperture di credito.

La decisione è stata resa a seguito del giudizio di appello promosso da una società in nome collettivo avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità delle poste passive a favore dell'istituto di credito, nonché l'usurarietà del tasso di interesse, con conseguente condanna dell'istituto medesimo alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse.

[Sent. 27.06.2018Download](#)

(Massima a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 30 maggio 2018 – Presidente: Dott. Giuseppe Magnoli – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo. Di conseguenza, l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

Se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo; non è infatti possibile mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

Per chiara disposizione di legge (art.1224 cpv. cc), di regola il tasso mora si sostituisce e non si aggiunge al tasso corrispettivo pattuito, ciò potendosi verificare soltanto in caso di espressa pattuizione convenzionale in tal senso.

Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Cassazione n. 11400/2014).

Secondo l'art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e quest'ultimo sia stato stipulato nel vigore della delibera medesima.

La decisione è stata resa a seguito dell'impugnazione, ad opera

dei fideiussori del mutuatario, della sentenza del Tribunale che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso a loro carico e a favore dell'istituto di credito mutuante; gli appellanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, del contratto di mutuo per usurarietà del tasso di interesse.

[Sent. 30.05.2018Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)